

Quando è possibile lasciare una supplenza come collaboratore scolastico per svolgerne una come assistente amministrativo, oppure, quando è possibile lasciare una supplenza breve per altra fino al 30 giugno.

I casi presi in esame fanno riferimento al regolamento sulle supplenze ATA - Dm 430/2000 e la circolare del MIUR 5 settembre 2020.

Ora vediamo i tre casi:

A) supplenza fino al 30 giugno o 31 agosto:

si può lasciare solo per altro profilo (es. Coll. Scol. per Ass. Amm.);

B) altra supplenza fino al 30 giugno:

si può accettare altra supplenza fino al 30 giugno per CS solo se si è già in servizio come CS con una supplenza temporanea;

C) supplenza da graduatorie di istituto e graduatorie provinciali:

il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita da USP dalle graduatorie provinciali.

Sindacato Autonomo Unicobas Scuola & Università Cosenza